

Circolari Speciali

NOVITÀ IN MATERIA DI DICHIARAZIONE D'INTENTO

Sistema **RATIO**
Centro Studi Castelli



Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2.12.2016 è stato approvato un nuovo [modello per la dichiarazione d'intento](#), con le relative [istruzioni](#), per acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'Iva che, come previsto dal punto 5 del citato provvedimento, deve essere utilizzato **per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1.03.2017**. Rispetto al modello precedente, il nuovo modello non prevede più la possibilità di riferire la dichiarazione d'intento ad un determinato periodo da specificare nei campi 3 e 4 della sezione "dichiarazione", che di conseguenza sono stati eliminati.

Ciò premesso, si esaminano gli aspetti generali, oggetto di chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate; si presenta, altresì, un modello di comunicazione da inviare ai clienti dello Studio professionale per illustrare gli aspetti operativi.

QUADRO DI SINTESI

- ⇒
- Le **dichiarazioni di intento** sono emesse dai soggetti che acquisiscono lo status di esportatore abituale, ossia che nell'anno solare precedente o negli ultimi 12 mesi hanno registrato esportazioni, o altre operazioni assimilate, **per un ammontare superiore al 10% del volume d'affari** conseguito nello stesso periodo.
 - Le dichiarazioni sono **numerata progressivamente per anno solare, annotate entro i 15 giorni** successivi a quello di emissione in apposito registro e **consegnate**, al fornitore o alla dogana, **prima dell'effettuazione dell'operazione**.
 - **La comunicazione all'Agenzia delle Entrate** dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento **deve essere effettuata dall'esportatore abituale**.
 - **In assenza di ricevuta telematica di presentazione consegnata dal cliente**, il fornitore è tenuto a emettere fattura con l'applicazione dell'Iva.

⇒ **Novità** ⇒

- L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la **nuova versione della dichiarazione d'intento, da utilizzare** in relazione alle operazioni da effettuare **dal 1.03.2017**.
- La novità concerne l'ambito delle forniture in sospensione d'imposta richieste dal dichiarante, che potrà riguardare, in alternativa, **una sola operazione per un importo massimo predeterminato, oppure più operazioni fino a concorrenza di un importo predeterminato**.

Nota bene	Non è più possibile richiedere l'agevolazione in relazione alle forniture da effettuare in un determinato arco temporale nell'anno solare, senza specificazione dell'ammontare.
------------------	--

SANZIONI

- ⇒
- **Se l'esportatore abituale invia tardivamente al fornitore la dichiarazione d'intento**, il fornitore deve emettere fattura con Iva, poiché non ha ancora ricevuto la dichiarazione medesima; ne consegue che l'esportatore ha diritto a esercitare la detrazione dell'Iva secondo le regole ordinarie.
 - Si applica la sanzione **da € 250,00 a € 2.000,00** al fornitore che effettua operazioni non imponibili ex art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. n. 633/1972 prima di avere:
 - ricevuto dall'esportatore abituale la dichiarazione di intento;
 - riscontrato, telematicamente, l'avvenuta presentazione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.

Esempio

Fac-simile di comunicazione da inviare ai clienti dello studio professionale

Luogo e data

Signori Clienti
Loro Sedi

Oggetto: novità in materia di dichiarazioni d'intento da marzo e da aprile.

Con riferimento agli aspetti operativi relativi alla modifica del modello di dichiarazione d'intento e all'utilizzo del plafond, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti.

Caso 1 - Esportatore abituale che utilizza il plafond fisso.

Come già chiarito al punto 4 della risoluzione n. 120/E del 22.12.2016, **se l'esportatore abituale intende acquistare da un fornitore per un importo superiore a quello preventivamente indicato nella dichiarazione d'intento, deve produrre una nuova dichiarazione (con numerazione progressiva) indicando l'ammontare ulteriore fino a concorrenza del quale intende continuare a effettuare acquisti senza Iva.** In corso d'anno è ammessa anche la possibilità di presentare dichiarazioni d'intento ad altri fornitori.

Caso 2 - Esportatore abituale che utilizza il plafond fisso.

Per quanto concerne la possibilità di emettere dichiarazioni d'intento nei confronti di più fornitori per un importo complessivo superiore al plafond disponibile, si conferma che:

- **le dichiarazioni trasmesse saranno accettate dal sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate anche qualora l'ammontare complessivo superi il plafond;**
- **non sono previste conseguenze a seguito della dichiarazione d'intento presentata con importi superiori al plafond disponibile,** posto che lo stesso si esaurisce in base agli acquisti effettivi e non sulla base di quanto dichiarato. In merito all'importo da indicare nel campo 2 del modello di dichiarazione d'intento, si richiama quanto già chiarito nel punto n. 4 della risoluzione n. 120/E del 2.12.2016⁽¹⁾ e nella risoluzione n. 38/E del 13.04.2015;⁽²⁾
- per quanto riguarda la dichiarazione d'intento, **se è già stata presentata la dichiarazione Iva,** deve essere semplicemente barrata l'apposita casella; in caso contrario, occorre indicare le operazioni che hanno concorso alla formazione del plafond, barrando le apposite caselle;
- il totale degli acquisti effettuati senza Iva deve, al massimo, corrispondere al valore del plafond effettivamente maturato e indicato in dichiarazione.

Caso 3 - Esportatore abituale che utilizza plafond mobile.

Facendo sempre riferimento al punto 4 della risoluzione 120/E del 22.12.2016, è possibile emettere nel medesimo anno nuove dichiarazioni d'intento sia nei confronti di fornitori già destinatari di altre dichiarazioni, ove sia necessario superare la soglia precedentemente dichiarata, sia nei confronti di nuovi fornitori.

Caso 4 - Modalità emissione dichiarazione d'intento per utilizzo in estrazione da deposito Iva.

Per le operazioni di estrazione dai depositi Iva, le cui novità, a norma dall'art. 4 del D.L. n. 193/2016, entreranno in vigore dal 1.04.2017, non sono previste ulteriori modifiche alla modulistica delle dichiarazioni d'intento da utilizzare a partire dal 1.03.2017; tali dichiarazioni seguiranno le stesse modalità di compilazione già indicate per le altre operazioni soggette all'obbligo.

Si avvisano i Signori Clienti che gli adempimenti relativi alla gestione della dichiarazione Iva, sintetizzati nella presente informativa, saranno assolti dallo Studio, così come le comunicazioni delle dichiarazioni d'intento all'Agenzia delle Entrate.

A disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Nota

1. *L'importo da indicare nel campo 2 della sezione "dichiarazione" deve rappresentare l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva nei confronti dell'operatore economico al quale è presentata la dichiarazione. Particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell'importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d'intento. Qualora l'esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d'intento presentata deve produrre una nuova, indicando l'ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare a utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva.*
2. *La fattispecie riguarda la presentazione della dichiarazione d'intento in Dogana.*